

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione feriale

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giudo Marzella Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore ed est.

dott. ssa Caterina Zambotto Giudice

nel procedimento n. /2019 R.G. promosso

da

contro

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del luglio 2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente procedimento trae origine dalla notifica dell'atto di precetto con cui

Banca s.p.a. intimava alla società

ed al datore di ipoteca la somma di circa €

108.000,00 azionando un contratto di mutuo fondiario stipulato in data

20.12.2001, di originari € 103.291,38, ed un contratto di mutuo fondiario

stipulato in data 1.12.2006 di originari € 120.000,00.

Svolgevano opposizione, sia la detta società, sia il chiedendo

contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.

Con ordinanza del aprile 2019 l'istanza di sospensione veniva rigettata,

cosicché veniva promosso il procedimento di reclamo che ci occupa.

Il reclamo va accolto per i motivi di seguito specificati.

Il primo motivo di doglianza attiene alla supposta inidoneità dei contratti azionati a costituire titolo esecutivo, giacché, nonostante la quietanza di pagamento in essi contenuta, la parte mutuataria, in difetto di una erogazione di denaro, non avrebbe potuto prestare alcuna valida ed efficace quietanza.

Evidenziano gli odierni reclamanti che al momento del rogito non vi fu alcuna erogazione e non venne costituito alcun deposito cauzionale infruttifero, tanto che sia l'erogazione, sia la costituzione del deposito avvennero tempo dopo, ossia quando la banca poté verificare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 2 del contratto (iscrizione ipoteca sui beni dati in garanzia, assenza di trascrizioni pregiudizievoli, stipula della polizza assicurativa). Concludono i reclamanti nel senso di ravvisare il carattere "condizionato" dei contratti di mutuo in questione, cosicché non possono rappresentare crediti certi, liquidi ed esigibili.

La difesa della banca si incentra sul dato – non contestato – della effettiva erogazione del denaro (previa costituzione di deposito infruttifero) e della irrilevanza della discrasia temporale tra il momento della stipulazione del contratto ed il momento della effettiva erogazione del denaro, pacificamente avvenuta tempo dopo rispetto alla sottoscrizione del mutuo.

Ciò premesso, non ignora questo Collegio il principio espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte 27.10.2017 n. 25632) secondo cui *"Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali"* e,

come già detto, non è qui in contestazione la circostanza che il denaro sia stato effettivamente erogato.

La questione sulla quale vi è controversia è l'idoneità o meno dei contratti azionati a costituire titolo esecutivo ed al riguardo ritiene questo Collegio che non siano infondate le doglianze svolte sul punto dai reclamanti.

Non si può, infatti, omettere di considerare che entrambi i contratti prevedono che l'effettiva disponibilità del denaro sarebbe stata subordinata al verificarsi di talune circostanze e se è ben vero che, in forza della giurisprudenza più sopra richiamata, ai fini della conclusione del contratto di mutuo (e, dunque, della giuridica disponibilità delle somme) è sufficiente anche "l'uscita" del denaro dal patrimonio del mutuante, è altrettanto vero che, nella fattispecie in esame, tale erogazione, anche nella forma del deposito infruttifero, si colloca temporalmente in epoca successiva (di mesi) rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Ne consegue che alla data di sottoscrizione del contratto non vi fu alcuna erogazione, essendo questa avvenuta solo al positivo riscontro dell'avveramento delle circostanze indicate nel contratto medesimo, con l'ulteriore conseguenza che il contratto deve ritenersi essere stato sottoposto a condizione sospensiva.

Ma se così è, come in effetti è, i contratti in questione non sono connotati dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c., cosicché la banca non può legittimamente procedere in forza di essi.

Il reclamo va, dunque, accolto con assorbimento delle altre questioni e con regolamentazione delle spese al definitivo, stante la pendenza del giudizio di merito.

Il Tribunale

p.q.m.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dei titoli.

Spese al definitivo.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17 luglio 2019

Il Presidente

dott. Guido Marzella



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18-7-19

il Cancelliere


STUDIO BORTOLETTI & PARTNERS